I

*(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)*

# REGOLAMENTO (CEE) N. 636/82 DEL CONSIGLIO

**del 16 marzo 1982**

**che istituisce un regime economico di perfezionamento passivo applicabile a taluni prodotti tessili e d'abbigliamento reimportati nella Comunità dopo aver subito lavorazioni o trasformazioni in taluni paesi terzi**

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea, in particolare l'articolo 113,

vista la proposta della Commissione,

considerando che i regimi d'importazione nella Comunità per il settore tessile e dell'abbigliamento nei confronti di taluni paesi terzi comporta misure specifiche applicabili ai prodotti risultanti da operazioni di perfezionamento passivo;

considerando che, mancando una normativa comunitaria che fissi le condizioni cui devono soddisfare i prodotti destinati a beneficiare delle suddette misure specifiche, in alcuni Stati membri le condizioni stesse sono attualmente disciplinate da disposizioni divergenti proprie agli Stati medesimi, mentre in altri Stati membri non esiste nessuna disposizione in materia;

considerando che è pertanto necessario istituire un regime comunitario che fissi tali condizioni, che sia applicabile in modo uniforme in tutti gli Stati membri e sostituisca gli attuali regimi nazionali;

considerando che la direttiva 76/119/CEE del Consiglio, del 18 dicembre 1975, relativa all'armonizzazione delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative riguardanti il regime del perfezionamento passivo [1] prevede, fatte salve talune condizioni, che sia accordato un trattamento tariffario più favorevole per i prodotti reimportati dopo perfezionamento al di fuori della Comunità; che tuttavia la suddetta direttiva non istituisce una regolamentazione relativa al traffico in regime di perfezionamento passivo sotto l'aspetto della politica commerciale;

considerando che la politica seguita dalla Comunità si propone in particolare di consentire all'industria tessile e dell'abbigliamento di adeguarsi alle condizioni della concorrenza internazionale; che il nuovo regime di perfezionamento passivo dovrà contribuire agli sforzi volti ad accrescere la competitività dell'industria comunitaria e pertanto non soltanto dovrà essere riservato a quest'ultima, ma dovrà essere accordato unicamente alle imprese che fabbricano nella Comunità prodotti che si collocano allo stesso stadio di fabbricazione di quelli destinati ad essere reimportati dopo perfezionamento passivo, senza tuttavia disconoscere i diritti di persone che non soddisfino le condizioni poste dal presente regolamento, alle quali possono essere concesse deroghe nei limiti dei quantitativi totali importati nel quadro dei regimi specifici durante uno dei due anni precedenti all'entrata in vigore del presente regolamento, per prodotti non differenti per natura ed oggetto;

considerando che i quantitativi di prodotti reimportati nella Comunità da ciascun fabbricante non dovrebbero superare un livello determinato tenendo presente non solo i quantitativi disponibili a titolo del regime d'importazione stabilito per quel prodotto, ma anche dell'obiettivo che il fabbricante mantenga nella Comunità una produzione di articoli che si collochino allo stesso stadio di fabbricazione;

considerando che occorre prevedere che le merci temporaneamente esportate nel quadro di tale regime devono essere di origine comunitaria;

considerando che il beneficio del presente regime che garantisce la possibilità di reimportare i prodotti dopo le operazioni di perfezionamento passivo deve essere accordata nell'ambito delle misure specifiche di politica commerciale riservate al traffico di perfezionamento passivo;

considerando che è necessario assicurare l'applicazione uniforme del nuovo regime e stabilire a tal fine una procedura comunitaria di gestione,

[1] GU n. L 24 del 30. 1. 1976, pag. 58.

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

*Articolo 1*

1. Il presente regolamento stabilisce le condizioni d'applicazione del regime economico di perfezionamento passivo, in appresso denominato « regime », ai prodotti tessili e d'abbigliamento di cui ai capitoli da 50 a 62 della tariffa doganale comune risultanti da operazioni di perfezionamento passivo.

2. Ai fini del presente regolamento, per « operazioni di perfezionamento passivo », qui di seguito denominate « operazioni di perfezionamento », si intendono le operazioni consistenti nel trasformare in un paese terzo merci temporaneamente esportate dalla Comunità per reimportarle nella medesima sotto forma di prodotti compensatori.

3. Le disposizioni del presente regolamento si applicano ai prodotti tesstili e d'abbigliamento risultanti da operazioni di perfezionamento in un paese terzo qualora esista un regime di limitazione all'importazione o di sorveglianza dei prodotti tessili e di abbigliamento importati da detto paese ed esistano misure specifiche applicabili ai prodotti risultanti da un'operazione di perfezionamento per tali prodotti ed il paese in questione.

4. Ai fini del presente regolamento si intendono per :

a) « prodotti compensatori », i prodotti risultanti dalla lavorazione di merci che hanno formato oggetto delle operazioni di perfezionamento di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d),

b) « merci », le merci esportate dal territorio doganale della Comunità verso il paese terzo ai fini delle suddette operazioni di perfezionamento.

*Articolo 2*

1. Il beneficio del regime è accordato soltanto alle persone fisiche o giuridiche stabilite nella Comunità.

2. Ogni persona di cui al paragrafo 1 che chiede il beneficio del regime deve soddisfare alle seguenti condizioni :

a) essa fabbrica per suo conto nel proprio stabilimento situato nella Comunità prodotti analoghi che si collocano al medesimo stadio di fabbricazione dei prodotti compensatori per i quali è chiesta l'ammissione al regime ;

b) essa può far fabbricare, in un paese terzo, prodotti compensatori nel quadro di operazioni di perfezionamento entro il limite di quantitativi annui fissati dalle autorità competenti dello Stato membro in cui viene presentata la domanda, alle condizioni previste all'articolo 3 ;

c) le merci che essa esporta temporaneamente ai fini di operazioni di perfezionamento devono essere in libera pratica ai sensi dell'articolo 9, paragrafo 2, del trattato e di origine comunitaria ai sensi del regolamento (CEE) n. 802/68 [1] e dei relativi regolamenti d'applicazione. Le deroghe alle disposizioni del presente comma possono essere concesse dalle autorità degli Stati membri soltanto per le merci la cui produzione comunitaria è insufficiente. Tali deroghe possono essere concesse soltanto entro il limite del 14 % del valore totale delle merci [2] per le quali è stato accordato durante l'anno precedente il beneficio del regime nello Stato membro di cui trattasi.

Gli Stati membri comunicano trimestralmente alla Commissione gli elementi essenziali delle deroghe così concesse, vale a dire la natura, l'origine e i quantitativi delle merci di origine non comunitaria considerate. La Commissione comunica tali informazioni agli altri Stati membri in vista dell'esame da parte del comitato di cui all'articolo 12 ;

d) le operazioni di perfezionamento da effettuare nei paesi terzi non devono comportare trasformazioni più rilevanti di quelle previste, per ciascun prodotto, nell'allegato. Le operazioni di perfezionamento da effettuare possono però consistere in trasformazioni meno rilevanti di quelle previste, per ciascun prodotto, nell'allegato.

3. Gli Stati membri possono derogare alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a), per le persone che non rispondono alle condizioni stabilite in detto paragrafo.

Tali deroghe si applicheranno soltanto fino a concorrenza dei quantitativi totali importati nell'ambito di regimi specifici del tipo di quelli definiti all'articolo 1, paragrafo 3, in uno dei due anni che precedono l'entrata in vigore del presente regolamento, per prodotti di natura e di oggetto non differenti.

Allorché si tratta di paesi per i quali un regime specifico del tipo definito all'articolo 1, paragrafo 3, viene stabilito per la prima volta dopo l'entrata in vigore del presente regolamento e sostituisce per taluni quantitativi il regime di limitazione all'importazione non specifica che era applicabile, senza che ne risulti un aumento delle possibilità di importazione globali risultanti dall'applicazione cumulativa dei due regimi, deroghe analoghe potranno essere applicate sino a concorrenza dei quantitativi di prodotti risultanti da operazioni di perfezionamento, importati precedentemente a titolo del regime di limitazione all'importazione non specifica.

[1] GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

[2] Per valore totale delle merci, si intende :
— per quanto riguarda le merci precedentemente importate, il loro valore in dogana quale definito dal regolamento (CEE) n. 1224/80 (GU n. L 134 del 31. 5. 1980, pag. 1) ;
— negli altri casi, il prezzo franco stabilimento.

Le deroghe di cui ai commi precedenti si applicheranno in via prioritaria alle persone che abbiano beneficiato anteriormente di detti regimi specifici. Tuttavia, se queste non utilizzano integralmente i quantitativi loro spettanti, il resto di tali quantitativi può essere concesso ad altre persone.

I casi di applicazione del presente paragrafo sono comunicati alla Commissione che li trasmette agli Stati membri in vista dell'esame annuo da parte del comitato previsto all'articolo 12.

*Articolo 3*

Le autorità competenti di ogni Stato membro suddividono tra i beneficiari del regime di cui all'articolo 2 i quantitativi annui di prodotti compensatori di cui lo Stato membro interessato può, a norma dei regimi specifici di importazione di cui all'articolo 1, paragrafo 3, autorizzare la reimportazione.

Fatto salvo l'articolo 2, paragrafo 3, tale ripartizione è effettuata nel rispetto dell'obiettivo di mantenere nella Comunità attività industriali del beneficiario, di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), per quanto riguarda sia la natura dei prodotti sia i quantitativi di questi espressi in unità fisica o in valore aggiunto.

*Articolo 4*

1. Le autorità competenti dello Stato membro nel quale devono essere reimportati i prodotti compensatori rilasciano ai richiedenti che abbiano i requisiti di cui al presente regolamento un'autorizzazione preliminare.

2. L'autorizzazione preliminare può essere rilasciata una volta all'anno globalmente per tutto il quantitativo concesso al richiedente a norma dell'articolo 2, paragrafo 2, lettera b), oppure via via durante il corso dell'anno per quote parziali successive del quantitativo concesso, fino ad esaurimento del medesimo.

3. Il richiedente presenta alle autorità competenti il contratto stipulato con l'impresa incaricata di effettuare le operazioni di perfezionamento per suo conto nel paese terzo o qualsiasi prova ritenuta equivalente da dette autorità.

*Articolo 5*

1. L'autorizzazione preliminare è accordata unicamente se le autorità competenti possono individuare le merci temporaneamente esportate nei prodotti compensatori reimportati.

2. Le autorità competenti possono rifiutare di concedere il beneficio del regime se constatano che non è loro possibile ottenere tutte le garanzie per assicurare il controllo effettivo del rispetto delle disposizione dell'articolo 2.

3. L'autorizzazione preliminare fissa le condizioni alle quali deve svolgersi l'operazione di perfezionamento e in particolare :

— i quantitativi di merci da esportare e di prodotti da reimportare, calcolati sulla base dei tassi di rendimento fissati in funzione dei dati tecnici della o delle operazioni di perfezionamento da effettuare, se tali dati sono stabiliti, oppure, in mancanza di essi, in funzione dei dati disponibili nella Comunità per operazioni dello stesso tipo ;

— le modalità che consentono di individuare nei prodotti compensatori le merci temporaneamente esportate ;

— il termine per la reimportazione in funzione del tempo necessario per effettuare l'operazione o le operazioni di perfezionamento passivo.

4. Le autorità competenti gestiscono la concessione delle autorizzazioni tenendo conto del livello di occupazione nello o negli stabilimenti del richiedente.

*Articolo 6*

Al momento dell'esportazione temporanea, l'autorizzazione preliminare rilasciata dalle autorità competenti viene presentata all'ufficio doganale interessato per il disbrigo delle formalità doganali.

*Articolo 7*

Le cifre relative alle autorizzazioni preliminari rilasciate ogni mese sono comunicate dagli Stati membri alla Commissione prima del 10 del mese successivo.

Gli Stati membri informano la Commissione, su richiesta di quest'ultima, del rifiuto di un'autorizzazione preliminare nonché dei motivi che, in base alle condizioni stabilite dal presente regolamento, hanno provocato tale rifiuto.

*Articolo 8*

1. Fatte salve le disposizioni dei paragrafi che seguono, la reimportazione dei prodotti compensatori non può essere rifiutata dallo Stato membro che ha rilasciato l'autorizzazione preliminare per i prodotti medesimi, purché siano state osservate le condizioni stabilite nella suddetta autorizzazione e le altre formalità doganali normalmente richieste al momento dell'importazione.

2. I suddetti prodotti non possono essere reimportati in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata rilasciata l'autorizzazione preliminare.

3. Quando i prodotti compensatori sono reimportati nella Comunità, il dichiarante presenta alle autorità competenti, fatte salve le altre normative comunitarie in materia di scambi con il paese terzo interessato, l'autorizzazione preliminare unitamente alla prova che l'operazione di perfezionamento ha effettivamente avuto luogo nel paese terzo indicato nell'autorizzazione preliminare.

*Articolo 9*

Le autorità competenti dello Stato membro interessato possono, se le circostanze lo giustificano :

— accordare una proroga del termine di reimportazione originariamente stabilito ;

— autorizzare la reimportazione dei prodotti compensatori in più spedizioni ; in tal caso, man mano che le spedizioni giungono, esse vengono annotate sull'autorizzazione preliminare.

Le autorità competenti dello Stato membro interessato possono inoltre autorizzare la reimportazione dei prodotti compensatori, anche se non sono state effettuate tutte le operazioni di perfezionamento previste nell'autorizzazione preliminare.

*Articolo 10*

Gli Stati membri comunicano alla Commissione le informazioni statistiche relative a tutte le reimportazioni effettuate sul loro territorio nel quadro del presente regolamento. La Commissione trasmette tali informazioni agli Stati membri.

*Articolo 11*

Il regime previsto dal presente regolamento sostituisce qualsiasi altro regime economico di perfezionamento passivo attualmente applicato dagli Stati membri per i prodotti di cui all'articolo 1.

La direttiva 76/119/CEE, nonché le relative disposizioni d'applicazione, restano impregiudicate.

*Articolo 12*

1. È istituito un comitato per il regime economico di perfezionamento passivo dei tessili, in appresso denominato « comitato », composto da rappresentanti degli Stati membri e presieduto da un rappresentante della Commissione.

Il comitato stabilisce il proprio regolamento interno.

2. Il comitato può esaminare qualsiasi problema relativo all'applicazione del presente regolamento sottopostogli dal suo presidente, sia su iniziativa di quest'ultimo, sia su richiesta del rappresentante di uno Stato membro.

3. Le disposizioni necessarie per l'applicazione del presente regolamento sono adottate secondo la procedura indicata qui di seguito :

a) Il rappresentante della Commissione presenta al comitato un progetto delle disposizioni da adottare.

Il comitato formula il suo parere in merito a tale progetto nel termine che il presidente può stabilire in relazione all'urgenza dei problemi in esame. Esso si pronuncia a maggioranza di 45 voti ; ai voti degli Stati membri è attribuita la ponderazione di cui all'articolo 148, paragrafo 2, del trattato. Il presidente non partecipa al voto.

b) i) Le disposizioni proposte, quando sono conformi al parere del comitato, sono adottate con un regolamento della Commissione.

ii) Quando le disposizioni proposte non sono conformi al parere del comitato, o in mancanza di un parere, la Commissione presenta senza indugio al Consiglio una proposta relativa alle disposizioni da prendere. Il Consiglio delibera a maggioranza qualificata.

iii) Se, al termine di un periodo di un mese a decorrere dal momento in cui la proposta è pervenuta al Consiglio questo ultimo non ha deliberato, le disposizioni proposte sono adottate dalla Commissione.

*Articolo 13*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° settembre 1982.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 16 marzo 1982.

*Per il Consiglio*

*Il Presidente*

P. de KEERSMAEKER

*ALLEGATO*

**Livelli massimi di trasformazione previsti all'articolo 2, paragrafo 2, lettera d)**

| Prodotti compensatori per categoria (1) | Livelli massimi di trasformazione |
|---|---|
| *Categorie* | *Operazioni* |
| 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14 A, 14 B, 15 A, 15 B, 16, 17, 18, 21, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30 A, 30 B, 31, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 85, 86, 87, 91 | Trasformazione a partire da tessuti o da stoffe di maglieria (2) |

(1) Per categorie si intendono le categorie di cui all'allegato I del regolamento (CEE) n. 3059/78 (GU n. L 365 del 27. 12. 1978).

(2) Tuttavia può essere altresì ammessa come operazione di perfezionamento ai sensi del presente regolamento quella consistente nell'ottenere, a partire da filati, articoli di maglieria direttamente in forma, purché le esportazioni temporanee di filati autorizzate a questo titolo nel corso di un anno da uno Stato membro non oltrepassino, in peso, il 7 % del totale delle esportazioni temporanee autorizzate da detto Stato membro nel corso dell'anno precedente, nell'ambito dei regimi specifici del tipo di quelli di cui all'articolo 1, paragrafo 3. Gli Stati membri informano la Commissione delle autorizzazioni preliminari rilasciate a norma di dette disposizioni, indicando i quantitativi di prodotti compensatori cui esse si riferiscono. La Commissione trasmette queste informazioni agli altri Stati membri in vista dell'esame annuo nell'ambito del comitato di cui all'articolo 12.